COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.3.2003
SEC(2003) 255 definitivo

2003/0043 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka con decisione dell'8 settembre 2000. Nel gennaio 2001, la Commissione ha trasmesso alle autorità dello Sri Lanka un progetto di testo dell'accordo di riammissione. Una volta pervenute per iscritto le risposte dello Sri Lanka, nel luglio 2001 e nel marzo 2002 si sono svolti due cicli di negoziati formali, rispettivamente a Bruxelles e a Colombo. L'accordo è stato siglato a Bruxelles il 30 maggio 2002.

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati in tutte le fasi (informali e formali) dei negoziati.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE. Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà all'unanimità (articolo 300, paragrafo 2, primo comma in combinato disposto con l'articolo 67 del trattato CE). Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione stabilisce le modalità interne per l'applicazione pratica dell'accordo. Essa specifica, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo. Considerato inoltre che l'accordo autorizza il comitato di riammissione a prendere decisioni aventi effetti giuridici in merito a determinate questioni tecniche, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione delle posizioni comunitarie in questi casi, identica a quella adottata dal Consiglio nella decisione relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione con Hong Kong. La decisione prevede al riguardo che il regolamento interno del comitato misto sia adottato dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del comitato misto, si propone che la posizione della Comunità sia adottata dal Consiglio, che delibererebbe a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sulla riammissione sia accettabile per la Comunità.

In sintesi:

– l'accordo è suddiviso in 8 sezioni che comprendono in tutto 22 articoli cui si aggiungono 7 allegati, che costituiscono parte integrante dell'accordo, e cinque dichiarazioni comuni;

– gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo (articoli 2-5) sono del tutto reciproci, si ricollegano alle definizioni di cui all'articolo 1 e si applicano sia ai cittadini rispettivi (articoli 2 e 4) che ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi (articoli 3 e 5). Nei quattro

articoli viene specificato che la riammissione avviene senza ulteriori formalità a parte quelle previste dall'accordo;

– l'obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (articoli 3 e 5) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: (a) la persona da riammettere deve possedere, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dalla Parte interpellata; (b) dopo essere entrata (legalmente o illegalmente) nel territorio della Parte interpellata, la persona da riammettere entra illegalmente nel territorio della Parte richiedente in provenienza diretta dal territorio della Parte interpellata. Sono esonerate da questi obblighi solo le persone in transito aeroportuale e tutte le persone a cui la Parte richiedente ha concesso l'accesso senza visto o ha rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza con un periodo di validità superiore;

– lo Sri Lanka si è opposto all'uso unilaterale, da parte degli Stati membri dell'UE, del documento di viaggio standard dell'UE a scopo di espulsione, ma ha accettato di introdurre un documento provvisorio comune di viaggio che può essere utilizzato, in determinate circostanze, per il ritorno nel quadro del presente accordo (articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 4);

– l'accordo contiene una sezione sulle operazioni di transito (articoli 12 e 13);

– la sezione III dell'accordo (articoli 6-11 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 7) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (domanda di riammissione, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto). È prevista una certa flessibilità procedurale poiché, quando la persona da riammettere sia in possesso di documenti di viaggio validi e sia disposta a ritornare volontariamente, basta una comunicazione scritta senza che sia necessario presentare formalmente una domanda di riammissione (articolo 6);

– gli articoli 14-16 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sulla non incidenza rispetto agli altri diritti e obblighi internazionali applicabili alle Parti;

– la composizione, i compiti e i poteri del comitato di esperti sono specificati all'articolo 17;

– ai fini dell'applicazione pratica dell'accordo, l'articolo 18 autorizza gli Stati membri a concludere protocolli di attuazione bilaterali con il governo dello Sri Lanka. L'articolo 19 chiarisce il nesso tra i protocolli di attuazione e il presente accordo;

– le disposizioni finali (articoli 20-22) riguardano l'entrata in vigore, la durata, il recesso e lo status giuridico degli allegati dell'accordo;

– i riferimenti alla situazione specifica della Danimarca figurano nel preambolo, all'articolo 1, lettera a), all'articolo 20 e in una dichiarazione comune allegata all'accordo. Un'altra dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia il fatto che Norvegia e Islanda sono strettamente associate all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio

– decida che l'accordo venga firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la(le) persona(e) debitamente autorizzata(e) a firmarlo a nome della Comunità;

– approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'accordo allegato tra la Comunità europea e il governo dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) con decisione dell'8 settembre 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare;

(2) i negoziati relativi all'accordo si sono svolti a Bruxelles nel luglio 2001 e a Colombo, nello Sri Lanka, nel marzo 2002;

(3) occorre firmare l'accordo siglato a Bruxelles il 30 maggio 2002, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e il governo dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

---

[1] GU C

2003/0043 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare;

(2) l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il ……., fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione ……../……/CE del Consiglio del [……];

(3) l'accordo deve essere approvato;

(4) visto che l'accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questi casi,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

---

[2] GU C

[3]

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo[4].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di esperti istituito dall'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5 dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato di esperti, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

[4] La data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka e la Comunità europea sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, in appresso denominata "Sri Lanka"

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

decise ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

preoccupate per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata;

desiderose di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale;

considerando che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1.
Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

(a) "*Stato membro*": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

(b) "*cittadino di uno Stato membro*": qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

(c) "*cittadino dello Sri Lanka"*: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

(d) "*cittadino di un paese terzo*": qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro*;*

(e) "*apolide*"*:* qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

(f) "*autorizzazione di residenza*": qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

(g) "*visto*": un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I.
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2.
Riammissione dei propri cittadini

(1) Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3.
Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

(1) Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone

a) possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka oppure

b) sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

(2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se

a) il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo oppure se

b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

(3) Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di

calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II.
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4.
Riammissione dei propri cittadini

(1) Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

(2) Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5.
Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

(1) Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone

a) possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato oppure

b) sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

(2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se

a) il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato oppure se

b) lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

(3) Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

(4) Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III.
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6.
Principio

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2-5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

(2) La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla Parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché

(a) la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

(b) la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7.
Domanda di riammissione

(1) Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a) dati della persona da riammettere (nome, cognome, nome da nubile, nomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b) indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

(2) Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

(3) Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8.
Prove della nazionalità

(1) Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza

bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

(2) Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

(3) Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9.
Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

(1) Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

(2) Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le Parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

(3) L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10.
Termini

(1) La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non

soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

(2) Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

(3) Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato su richiesta del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11.
Modalità di trasferimento e modi di trasporto

(1) Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

(2) Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle Parti contraenti, e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV.
OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12.
Principi

(1) Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

(2) Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo

territorio su richiesta dello Sri Lanka a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

(3) Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito

a) se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

(4) Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13.
Procedura di transito

(1) La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

(a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

(b) dati della persona (nome, cognome, nome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

(c) valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

(d) una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

(2) Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

(3) In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

(4) Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V.
COSTI

Articolo 14.
Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI.
PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15.
Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a) i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b) i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

   – dati della persona da trasferire (nome, cognome, nomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti,

ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti);

– passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio);

– scali e itinerari;

– altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo.

d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e) i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f) l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra Parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g) il destinatario informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i) le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16.
Clausola di non incidenza

(1) Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono Parti.

(2) Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII.
APPLICAZIONE

Articolo 17.
Comitato misto di riammissione

(1) Le Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (in appresso "comitato misto") incaricato in particolare di:

(a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

(b) stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

(c) procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d) decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e) decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f) raccomandare modifiche del presente accordo.

(2) Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le Parti.

(3) Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

(4) All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.

(5) Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18.
Protocolli di applicazione

(1) Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

(a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

(b) le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

(c) mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

(2) I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

(3) Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19.
Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII.
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.
Applicazione territoriale

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

(2) Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21.
Entrata in vigore, durata e recesso

(1) Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

(2) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

(3) Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

(4) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra Parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22.
Allegati

Gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a ..... il ...., in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

(…)

Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

(…)

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI

LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA UNA PROVA DELLA NAZIONALITÀ

(ARTICOLI 2, PARAGRAFO 1; 3, PARAGRAFO 1; 4, PARAGRAFO 1 E 5, PARAGRAFO 1)

– passaporti validi o scaduti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini), rilasciati dalle autorità ufficiali degli Stati membri o dello Sri Lanka;

– carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), rilasciate dalle autorità ufficiali degli Stati membri o dello Sri Lanka;

– certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato;

– fogli matricolari e carte d'identità militari;

– registri navali e licenze degli skipper.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI

LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA UNA PROVA

PRIMA FACIE DELLA NAZIONALITÀ O DELLA RESIDENZA PERMANENTE

(ARTICOLI 2, PARAGRAFO 1; 3, PARAGRAFO 1; 4, PARAGRAFO 1 E 5, PARAGRAFO 1)

– fotocopie* di tutti i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo;

– fotocopie* dei certificati di cittadinanza o di altri documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato;

– patenti di guida o loro fotocopie*;

– certificati di nascita e loro fotocopie*;

– tutti gli altri documenti ufficiali rilasciati dalle autorità dello Stato interpellato;

– tesserini d'identità delle società o loro fotocopie*;

– dichiarazioni di testimoni;

– dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da questa persona.

---

* Ai fini del presente allegato, per "fotocopie" si intendono quelle fatte ufficialmente dalle autorità dello Sri Lanka o degli Stati membri.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI

CONSIDERATI UNA PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA

RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1; ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1)

– timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione o altre prove, anche fotografiche, dell'ingresso o dell'uscita;

– documenti a carattere ufficiale, quali le ricevute ospedaliere per i pazienti interni o esterni, da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

– biglietti e/o elenchi di passeggeri aerei o marittimi da cui risulti la presenza della persona in questione sul territorio dello Stato interpellato;

– informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

– dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione;

– dichiarazioni ufficiali della persona in questione nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI

CONSIDERATI UNA PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1; ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1)

– descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato membro richiedente, rilasciate dalle autorità competenti di questo Stato;

– informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale;

– relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari;

– documenti non ufficiali (fatture alberghiere, contratti di noleggio di un'auto o ricevute di carte di credito) in cui siano indicati chiaramente il nome, il numero di passaporto o un altro dato che identifichi la persona in questione.

Allegato 5

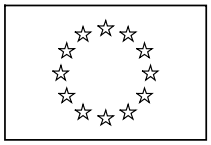

[Emblema dello Sri Lanka]

…… ……

(Luogo e data)

……

(Designazione dell'autorità richiedente)

Riferimento: ……

A

……

……

……

(Designazione dell'autorità ricevente

DOMANDA DI RIAMMISSIONE
a norma dell'articolo 7 dell'accordo del ..... tra
la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

A. DATI PERSONALI

Fotografia

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):
……
2. Cognome da nubile:
……
3. Data e luogo di nascita:
……
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
……
5. Nome del padre e della madre:
……
6. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):
……
7. Nazionalità e lingua:
……
8. Stato civile: ☐ coniugato/a ☐ celibe/nubile ☐ divorziato/a ☐ vedovo/a
Per le persone coniugate: nome del coniuge……
Nome e età degli eventuali figli ……
……
……
……
9. Nome di fratelli, sorelle e altri parenti stretti:
……
……
……

10. Ultima residenza nello Stato richiedente:

……..

11. Indirizzo precedente nello Stato interpellato:

……..

12. Nomi (e periodi) delle scuole frequentate nello Stato interpellato:

……..

13. Professione e nomi dei precedenti datori di lavoro nello Stato interpellato :

……..

14. Nomi e indirizzi di medici/dentisti nello Stato interpellato:

……..

15. Data e modalità di uscita dallo Stato interpellato (per via aerea – nome dell'aereo, della nave, ecc.):

……..

16. Data e modalità d'ingresso nello Stato richiedente:

……..

B. CIRCOSTANZE PARTICOLARI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

1. Condizioni di salute
(eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino della malattia contagiosa, ecc.):

……

2. Indicazione di persona particolarmente pericolosa
(sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc.):

……

C. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI

1. ……. …….
(passaporto n.) (data e luogo di rilascio)
……. …….
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

2. ……. …….
(carta d'identità n.) (data e luogo di rilascio)
……. …….
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

3. ……. …….
(patente n.) (data e luogo di rilascio)
……. …….
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

4. ……. …….
(altro documento ufficiale n.) (data e luogo di rilascio)
……. …….
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

D. OSSERVAZIONI

……
……
……..

……
(Firma) (Timbro)

Allegato 6



[Emblema dello Sri Lanka]

.....…… .....…

..... (Luogo e data)

(Designazione dell'autorità richiedente)

Riferimento

.....……

A

.....…

.....…

.....…

(Designazione dell'autorità ricevente)

DOMANDA DI TRANSITO

a norma dell'articolo 13 dell'accordo del ..... tra
la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

A. DATI PERSONALI

Fotografia

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):
   .....
2. Nome da nubile:
   .....
3. Data e luogo di nascita:
   .....…….....
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
   ……
6. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):
   .....……
7. Nazionalità e lingua:
   .....……
8. Tipo e numero del documento di viaggio:
   .....……..

B. OPERAZIONE DI TRANSITO

1. Tipo di transito

❑ aereo ❑ marittimo ❑ terrestre

2. Stato di destinazione finale

……

3. Altri eventuali Stati di transito

……

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte

……
……
……

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (Articolo 12, paragrafo 2)

❑ sì ❑ no

6. Cause note di rifiuto del transito
(Articolo 12, paragrafo 3)

❑ sì ❑ no

C. OSSERVAZIONI

.....
.....
.....
.....……

.....
(Firma) (Timbro)

Allegato 7



[Emblema dello Sri Lanka]

…… ……

…… (Luogo e data)

……
(Designazione dell'autorità preposta al rilascio)

Rif.: ……

DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO COMUNE

a norma degli articoli 2-5 dell'accordo del ..... tra
la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

Valido per un viaggio di sola andata da ……..……. (Stato di rilascio)
a..... …… (punto d'ingresso/paese di destinazione)
via ……..…….....……. (paesi di transito)
per via …….....……. (modo di trasporto)
partenza il .....……..... (data di partenza)

Il presente documento di viaggio scade il …….....……. . e deve essere presentato al funzionario dell'immigrazione all'arrivo a .....……. (punto d'ingresso/paese di destinazione).

Cognome ……...……

Nome ……....……

Data di nascita …….....…..

Luogo di nascita …….....…..

Sesso .....….

Altezza ……....……

Segni particolari ……..….....……

Carta d'identità personale n. ... …….....……

Nazionalità ……..…….....……

Fotografia
Firma

Indirizzo nello Sri Lanka (se noto) …….…….....
……..……

……
(Firma) (Timbro)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 2, paragrafo 1

"Le Parti prendono atto che, a norma della costituzione dello Sri Lanka e delle sue leggi sulla cittadinanza (Legge n. 18 del 1948), un cittadino dello Sri Lanka non può essere privato della sua nazionalità senza acquisire la nazionalità di un altro Stato. Analogamente, la rinuncia alla nazionalità da parte di un cittadino dello Sri Lanka ha validità giuridica solo se la persona in questione ha acquisito la nazionalità di un altro Stato.

Le Parti decidono di consultarsi a tempo debito qualora questa situazione giuridica dovesse subire modifiche."

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

"Le Parti decidono che un semplice transito aeroportuale in un paese terzo non significa « entrare in altri paesi » ai sensi di queste due disposizioni."

Dichiarazione comune relativa alla Danimarca

"Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che lo Sri Lanka e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo."

Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia

“Le Parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che lo Sri Lanka concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo.”

Dichiarazione comune sull'agevolazione della cooperazione per l'applicazione delle leggi

"Le delegazioni della Comunità e dello Sri Lanka si impegnano a collaborare per combattere l'immigrazione clandestina. Rimane inteso che, qualora il problema dell'immigrazione clandestina originaria dello Sri Lanka dovesse essere trattato in modo globale, si dovrebbe istituire una cooperazione efficace al riguardo.

Le Parti riconoscono inoltre la necessità di prendere provvedimenti contro le attività della criminalità organizzata (tratta di esseri umani, introduzione clandestina di migranti, finanziamenti per scopi terroristici, ecc.) che destano sempre maggiori preoccupazioni.

Conformemente a tutti gli strumenti internazionali pertinenti, come i protocolli di Palermo contro la tratta di esseri umani e l'introduzione clandestina di migranti, la Comunità europea incoraggerà e agevolerà pertanto, nell'ambito delle sue competenze, la cooperazione tra le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione della legge, l'immigrazione o altre questioni, a seconda dei casi, e le controparti dello Sri Lanka, conformemente al diritto nazionale".